

Fondazione CIMA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI LAVORI SERVIZI E BENI.

Approvato nella seduta del CdA del 30 gennaio 2017.

Art. 1 - Istituzione e finalità dell'Albo dei fornitori

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di Fondazione CIMA e sostituisce integralmente il Regolamento in economia di Fondazione CIMA.

E' istituito l'Albo Fornitori di Fondazione CIMA; esso contiene l'elenco degli operatori economici ritenuti idonei per specializzazione, potenzialità produttiva e commerciale, serietà, correttezza e moralità, ad effettuare lavori servizi e beni in affidamento diretto necessari per il funzionamento di Fondazione CIMA.

Il presente Regolamento, disciplina **l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori di Fondazione CIMA** da utilizzare, ai sensi della vigente normativa e in specifico per gli affidamenti diretti previsti dall'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 di importo compreso tra 1.500,00 euro e 39.999,00 euro IVA esclusa, necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento di Fondazione CIMA.

Per gli affidamenti sotto la soglia dei 1.500,00 euro iva esclusa il Direttore di Gestione potrà operare anche senza chiedere alcun preventivo, e in caso di immediata esecuzione potrà concludere contratti anche in forma verbale, successivamente formalizzati. Si può prescindere dalla formalizzazione per provviste a pronta consegna sino al limite di euro 1.500,00 iva esclusa. Il direttore di Gestione provvederà ad una sintetica motivazione della spesa.

L'esecuzione degli interventi avverrà secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016.

L'Albo ha lo scopo di individuare un numero di operatori economici, ritenuti idonei in quanto risultano preliminarmente comprovati i requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016 e di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, di cui all'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016 Fondazione CIMA, mediante tale strumento, intende rivolgersi al mercato nel rispetto dei principi di:

- trasparenza e correttezza nelle relazioni reciproche con gli operatori economici;
- parità di trattamento nella gestione delle procedure;
- non discriminazione nella scelta degli operatori economici;
- tutela della concorrenza;
- semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- rotazione.

Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con

sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'iscrizione all'Albo avviene su domanda degli interessati, previa verifica dei requisiti di ordine generale autodichiarati in sede di domanda d'iscrizione.

Art. 2 - Categorie e classi di lavori servizi e beni.

L'Albo fornitori di lavori servizi e beni di Fondazione CIMA è strutturato in tre sezioni:

Sezione I): Fornitori di lavori.

Sezione II): Fornitori di Servizi a loro volta suddivisi in categorie e ove necessario in classi.

Sezione III): Fornitori di Beni a loro volta suddivisi in categorie e ove necessario in classi.

In ogni caso, le categorie e le classi specificate non devono intendersi limitative ed esaustive, in quanto Fondazione CIMA potrebbe essere interessata all'acquisizione di ulteriori categorie e classi di lavori servizi e forniture, anche segnalate dalle stesse ditte che ne richiedono l'estensione.

Art. 3 - Modalità di utilizzo dell'Albo

L'istituzione, l'iscrizione nell'Albo degli operatori economici, la pubblicazione e la diffusione del presente Regolamento e della documentazione necessaria per l'iscrizione all'Albo non vincolano, in nessun caso, Fondazione CIMA e non costituiscono, in alcun modo, l'avvio di procedure di affidamento e/o di aggiudicazione.

Fondazione CIMA rimane impegnata solo con la sottoscrizione della lettera di affidamento. Al fine di assicurare la migliore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione negoziale Fondazione CIMA si riserva in ogni caso la facoltà, in particolare quando nell'Albo non sia presente alcun operatore o siano presenti fornitori in numero insufficiente, di invitare altri e ulteriori operatori economici ritenuti idonei anche se non iscritti nell'Albo.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

La domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni e documentazione, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Fondazione CIMA per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il medesimo Albo rappresenta per Fondazione CIMA uno strumento da utilizzare, a giudizio insindacabile e nell'ambito della più ampia discrezionalità, nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento di attività rientranti nelle categorie.

Art. 4 - Soggetti richiedenti

Sono ammessi alla procedura per l'iscrizione all'Albo Fornitori gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione

Per essere iscritti nell'Albo gli operatori economici, in base alle specializzazioni risultanti dalla certificazione prodotta, tutti in corso di validità, appositamente certificati o dichiarati nella domanda di iscrizione all'Albo con indicazione specifica della/e categoria e/o della/e classe/i dei lavori servizi e beni per i quali si richiede l'iscrizione.

Per quanto concerne i requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che saranno autodichiarati dall'operatore economico in sede di domanda d'iscrizione e verificati da Fondazione CIMA prima dell'inserimento dell'operatore nell'Albo Fornitori.

Per quanto concerne i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, anch'essi autodichiarati in sede di domanda d'iscrizione, si precisa che:

- per requisiti di idoneità professionale è richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, oppure presso i competenti ordini professionali oppure la dimostrazione attraverso il curriculum di idonea competenza professionale;
- per requisiti di capacità economica e finanziaria l'indicazione del fatturato annuo globale (riferito all'ultimo bilancio approvato);
- per requisiti di capacità tecniche e professionali è richiesta la presentazione del curriculum vitae oppure di relazione o brochure delle attività svolte dai quali emerga lo svolgimento di almeno due attività analoghe a quelle per cui l'operatore chiede l'iscrizione, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

I requisiti di cui all'art.83 del D.Lgs. 50/2016 saranno verificati solo in capo all'aggiudicatario della procedura.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

Fondazione CIMA si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione e/o in qualsiasi tempo, di fare accertamenti presso gli Enti di competenza tesi a verificare la correttezza della dichiarazione rilasciata ed a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati.

L'iscrizione nell'Albo non costituisce graduatorie o altre classificazioni di merito.

Gli operatori economici che hanno già avuto rapporti di lavoro con Fondazione CIMA nel corso del 2016 e già sottoposti alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati saranno invitati con apposita email a presentare istanza di iscrizione all'albo riformulando istanza e dichiarazione del possesso dei requisiti.

Art. 6 - Modalità da seguire per l'iscrizione all'Albo

Per l'iscrizione nell'Albo gli operatori economici dovranno compilare apposita domanda, utilizzando di norma il modello predisposto, che costituisce parte integrante e sostanziale

dell'avviso pubblico per la formazione dell'Albo, a seguito del quale i soggetti interessati potranno presentare la loro domanda.

Nell'avviso saranno specificate e dettagliate le modalità che i fornitori dovranno seguire per presentare la loro candidatura.

Art. 7 - Durata, aggiornamento e pubblicità dell'Albo

L'iscrizione nell'Albo ha una durata quinquennale con decorrenza dalla data di pubblicazione nel sito di Fondazione CIMA dell'elenco degli operatori economici ammessi.

L'iter organizzativo ed istruttorio per l'istituzione dell'Albo compete al Direttore di gestione che provvederà mediante determina ad accogliere o respingere le candidature presentate ai fini dell'istituzione dell'Albo stesso.

L'elenco degli operatori economici ammessi ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale di Fondazione CIMA dell'albo fornitori seguirà l'ordine cronologico di presentazione della domanda d'iscrizione.

Gli operatori economici interessati ad essere iscritti all'Albo potranno presentare apposita domanda in ogni momento, successivamente alla pubblicazione sul sito di Fondazione CIMA dell'avviso di pubblicizzazione dello stesso con le modalità ivi indicate.

Dopo la prima formazione dell'Albo, le nuove domande di iscrizioni intervenute vengono inserite, previo accertamento dei requisiti dichiarati, in coda all'elenco ed hanno effetto immediato per l'aggiornamento dell'Albo. L'aggiornamento e l'integrazione periodica dell'Albo sarà continuo.

Fondazione CIMA provvederà all'inserimento degli operatori economici seguendo le seguenti fasi:

- verifica della completezza e correttezza della domanda di iscrizione;
- verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 autodichiarati in sede di domanda d'iscrizione;
- inserimento in corrispondenza della relativa categoria di lavori servizi e beni, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione della domanda di iscrizione.

Gli iscritti avranno l'obbligo, in ogni caso, di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni già rese a Fondazione CIMA in fase di domanda di iscrizione.

I fornitori iscritti all'Albo hanno l'onere di riconfermare la propria iscrizione o rinnovo nei 90 gg. che precedono la scadenza di cui sopra.

Fondazione CIMA si riserva la facoltà di verificare a campione il mantenimento dei requisiti autodichiarati in sede di domanda.

Art. 8-Validità documentazione presentata per l'iscrizione

Le domande d'iscrizione all'Albo saranno sottoposte alla valutazione del Direttore di gestione il quale provvederà ad effettuare le iscrizioni, solo al termine del procedimento di verifica delle

dichiarazioni e del reale possesso dei requisiti richiesti. L'inammissibilità della stessa per carenza dei requisiti, verrà comunicata per iscritto (tramite PEC) a ciascun operatore economico.

L'operatore economico invitato di volta in volta a presentare la propria offerta riconfermerà esplicitamente il mantenimento dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione.

Per ogni affidamento diretto si procederà ad aprire il relativo CIG presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ogni lettera d'incarico, contratto, ordine d'acquisto conterrà il riferimento esplicito alla normativa sulla tracciabilità dei flussi, L.136/2012; alle norme sulla trasparenza, anticorruzione in vigore in Fondazione CIMA ed il riferimento al codice di comportamento.

L'operatore economico che ha presentato domanda di iscrizione nell'Albo e documenti in corso di validità non è obbligato a integrare o confermare il possesso dei documenti scaduti nel corso del periodo di validità dell'Albo, ma sarà tenuto a produrre nuove dichiarazioni, in occasione della prima lettera d'invito per una procedura di affidamento oltre che in caso di sorteggio per le verifiche a campione.

Art. 9 - Comunicazione di variazione dati

Durante il periodo di validità dell'Albo gli operatori economici hanno l'obbligo di comunicare a Fondazione CIMA tutte le eventuali variazioni intervenute, rispetto al possesso dei requisiti dichiarati all'atto dell'iscrizione, rilevanti ai fini del mantenimento e della modificazione dell'iscrizione; in particolare ogni operatore economico ha l'obbligo di effettuare la comunicazione entro 30 giorni da quando si è verificato l'accadimento che comporta la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Albo. Fondazione CIMA si riserva, in ogni caso, la verifica delle variazioni e di provvedere all'eventuale cancellazione dell'operatore economico dall'Albo.

Art. 10-Gestione della rotazione

Fondazione CIMA utilizzerà l'Albo per gli affidamenti di cui agli art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per le procedure di affidamento diretto di lavori servizi e beni di importo fino a Euro 39.999,00 IVA esclusa, necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di funzionamento di Fondazione CIMA.

La scelta degli operatori economici da invitare, in un numero non inferiore a tre, per spese superiori a 1.500,00 IVA esclusa e fino alla soglia di cui sopra di Euro 39.999,00 IVA esclusa, avverrà nel rispetto del criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi per categoria e classe, (saranno presi in considerazione gli operatori economici che hanno il requisito economico finanziario adeguato al valore di ogni singolo affidamento) seguendo l'ordine cronologico di iscrizione degli operatori economici nell'Albo, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, efficienza, tempestività e correttezza, come di seguito indicato:

PROCESSO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE		
Primo invito	Invito a 3 o più operatori economici in elenco	(a-b-c-)
Dal secondo invito in poi	Invito a 3 o più operatori economici in elenco	(d-e-f-) più eventualmente gli operatori economici aggiudicatari delle selezioni precedenti

Dalla seconda gara in poi l'invito potrà essere esteso, ad insindacabile giudizio del Direttore di Gestione, anche allo/agli operatore/i economico/i risultato/i aggiudicatario/i durante l'intero periodo di validità dell'Albo, purché nell'esecuzione delle prestazioni non siano incorsi in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall'Albo medesimo.

Resta ferma per il Direttore di Gestione la facoltà di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei.

Il Direttore di Gestione nella determina a contrarre potrà stabilire, dandone adeguata motivazione, che il numero di operatori da invitare sia inferiore/superiore a tre e il criterio di selezione degli stessi dall'Albo dei Fornitori sia differente da quanto sopra indicato.

Art. 11 – Rinnovo - Estensione - Cancellazione

11.1 Rinnovo

Novanta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola della documentazione indicata al precedente art. 5, adeguatamente aggiornata.

Fondazione CIMA comunica l'esito del rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 7.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo nei termini previsti, l'iscrizione decade automaticamente.

11.2 Estensione

L'operatore già iscritto può richiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nei requisiti speciali richiesti. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

11.3 Cancellazione

Sono cancellati dall'Albo, in qualunque tempo, gli operatori economici per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:

- si trovino in una delle condizioni previste nell'articolo 80 del Codice;

- qualora non permangano i requisiti d'ordine generale e speciali dichiarati in sede di iscrizione;
- mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;
- mancata presentazione della domanda di rinnovo di cui all'art. 11.1;
- in caso di espressa richiesta da parte dell'operatore economico.

Si procederà, su proposta del Direttore di gestione, altresì, alla cancellazione, a insindacabile giudizio di Fondazione CIMA, nei casi in cui l'operatore economico non garantisca la tempestività degli interventi e/o la puntualità o conformità delle prestazioni richieste ovvero si accerti grave irregolarità nell'esecuzione di lavori servizi e beni (ritardi, esecuzioni con standard qualitativi o tecnici non conformi a quelli richiesti, ecc.).

Art. 12 - Trattamento dati personali

Fondazione CIMA, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei dati forniti per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori, informa che tali dati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e che verranno trattati con sistemi elettronici e manuali, in modo da garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio della domanda di ammissione, il Fornitore esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

Art. 13 - Rinvii

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa rinvio alle Leggi, al D.Lgs. n. 50/2016 ed ai Regolamenti vigenti in quanto applicabili. Di qualsiasi variante o aggiornamento dell'Albo intervenuto successivamente alla sua prima pubblicazione, verrà annotata la data e la dicitura "ultima versione del ...", affinché i nuovi operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione all'Albo medesimo prendano corretta cognizione.

Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet di Fondazione CIMA.

Art. 12 - Pubblicità

Il presente Regolamento e l'elenco riportante le categorie merceologiche di lavori servizi e beni sono scaricabili dal sito internet di Fondazione CIMA (www.cimafoundation.org).